



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

REGOLAMENTO DEL PARCO "NERVI" LOCALITÀ SU SICCU DEL PORTO DI CAGLIARI

TITOLO I REGOLAMENTAZIONE DELLA LIBERA FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Articolo 1 Norme generali

L'accesso al Parco Nervi è consentito nei seguenti orari:

- dal 01.06. al 15.09: 07.00 - 02.00;
- dal 16.09. al 31.05: 07.00 - 24.00.

Nell'area del Parco è consentito l'ingresso ai soli pedoni, ad eccezione dei mezzi di cui al successivo articolo 5.

I bambini al di sotto dei 12 anni devono sempre essere accompagnati da persone adulte.

Le attività che possono svolgersi all'interno del Parco devono rispettare le disposizioni riportate nel presente Regolamento.

L'Ente si riserva di sottrarre temporaneamente all'uso pubblico alcune porzioni del Parco per permettere lo svolgimento di manifestazioni di breve durata di cui al successivo art. 10.

Nelle more dell'assentimento in concessione demaniale marittima dell'intero compendio, non verrà autorizzato l'utilizzo del Capannone Nervi ubicato all'interno del Parco.

Articolo 2 Comportamento degli utenti

Nell'area del Parco il pubblico dovrà tenere un comportamento sempre improntato al rispetto verso le persone, l'ambiente, il verde pubblico e le strutture ivi realizzate.

È vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.

È fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali circostanti.

Articolo 3 Divieti

È vietato:

- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo, strappare e rovinare il manto erboso e le essenze floreali;



- utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate, recinzioni, sui pali dell'illuminazione e strutture delimitanti in genere;
- danneggiare in qualsiasi modo le sopra indicate strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata per scopi ludici, ricreativi o di servizio;
- realizzare graffiti o murali di qualunque genere su muri, pavimenti o sulle pareti del Capannone Nervi;
- transitare e sostare nel Parco con qualsiasi mezzo, sono fatti salvi i mezzi autorizzati, i quali dovranno fruire dei luoghi specificatamente destinati al transito e alla sosta;
- l'occupazione, anche temporanea, con attrezzature di qualsiasi genere (chioschi, tavoli, sedie, panchine ed altro);
- occupare porzioni della superficie del Parco, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo e intralcio alla libera circolazione dei cittadini;
- accendere fuochi, gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi o deturpare l'ambiente;
- la pubblicità, le affissioni di manifesti, il volantaggio e la propaganda sonora;
- gettare in mare qualsivoglia oggetto;
- la pesca;
- la balneazione;
- asportare oggetti e/o attrezzature;
- danneggiare o imbrattare la segnaletica;
- gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- danneggiare o imbrattare giochi ed elementi di arredo;
- scaricare o asportare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- accedere alle aree interdette (Capannone Nervi e relativo corpo scale, gru di banchina);
- oltrepassare il parapetto lato banchina;
- consumare bevande alcoliche salvo che negli spazi che verranno assentiti in concessione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 4

Veicoli a motore autorizzati all'accesso

Nel Parco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati, ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- Motocarrozze elettriche per il trasporto di disabili;
- Mezzi di soccorso;
- Mezzi di vigilanza e di servizio;
- Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;



- Mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasporto di materiali connessi alle manifestazioni autorizzate, di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- Mezzi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Frontiera, delle Forze dell’Ordine.

Articolo 5 **Velocipedi, monopattini e affini**

Biciclette, monopattini, *segway* e velocipedi in genere, compresi quelli a pedalata assistita, nonché skateboard e simili non possono essere utilizzati all’interno del Parco; è ammesso il trasporto dei suddetti mezzi solo se condotti a mano. All’interno del Parco sono disponibili apposite rastrelliere per la sosta delle biciclette.

E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di biciclette e tricicli ai bambini di età inferiore ai 10 anni.

Articolo 6 **Giochi per bambini**

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi che verranno installati nel Parco è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Articolo 7 **Attività sportiva**

Nel Parco non sono ammessi i giochi con il pallone e giochi di squadra sportivi.

È consentita la pratica sportiva singola o di gruppo, purché non disturbi il godimento del Parco ai fruitori.

La pratica sportiva di gruppo organizzata da Associazioni o Società Sportive dovrà essere espressamente autorizzata dall’Ente.

E’ vietata ogni attività che determini danni all’ambiente e danneggi la vegetazione.

Le attrezzature impiegate per l’attività sportiva dovranno essere rimosse al termine di ogni singola sessione.

Articolo 8 **Animali**

È consentito l’accesso dei cani al Parco.

I proprietari o le persone incaricate della custodia:

- sono tenuti a tenere gli animali al guinzaglio e muniti di museruola, se previsto;
- provvedere immediatamente alla pulizia del suolo da deiezioni o altro;
- rendere visibile, su richiesta del personale di custodia, il contenitore dei sacchetti per la pulizia delle deiezioni, la paletta e il contenitore d’acqua per sciacquare le deiezioni;



— evitare il transito dei cani nelle zone verdi non calpestabili (prato fiorito).

Articolo 9 Responsabilità

I frequentatori rispondono dei danni arrecati agli spazi verdi, aree e strutture con il loro comportamento o provocati da altri soggetti posti sotto la loro responsabilità e custodia.

TITOLO II UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL PARCO

Articolo 10 Eventi ed iniziative ammessi

Nel Parco Nervi potranno svolgersi esclusivamente manifestazioni nautiche o eventi sportivi, culturali di pregio e solidali per fini di beneficenza per i quali manifestino espresso interesse anche altre Amministrazioni ed Enti Locali, fermo restando la valutazione della compatibilità con la salvaguardia del verde pubblico e delle strutture del Parco nonché con la vigente normativa in materia di sicurezza, salute e ordine pubblico.

Non potranno essere concessi spazi per lo svolgimento di eventi che comprendano attività enogastronomiche nonché per manifestazioni fieristiche e commerciali non strettamente connesse con la nautica.

All'interno degli spazi concessi non potranno essere posizionati punti ristoro a servizio della manifestazione, stante la presenza di una struttura già adibita a tal fine all'interno del Parco.

È consentita l'eventuale installazione di un unico punto vendita di merchandising connesso direttamente agli scopi dell'evento.

All'interno del Parco, non sono ammesse:

- la vendita ambulante o itinerante;
- iniziative avanzate da partiti e movimenti politici;
- iniziative a carattere commerciale (vendita di prodotti di qualsivoglia genere, tra cui anche attività di somministrazione di cibo e bevande), anche se comprese all'interno di eventi di carattere turistico-culturale.

Articolo 11 Rilascio delle autorizzazioni/concessioni demaniali marittime temporanee

Le istanze per l'utilizzo temporaneo di spazi nel Parco Nervi per le finalità di cui all'art. 10 devono essere presentate con le modalità indicate nell'Articolo 36 del "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna", pubblicato sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaredisardegna.it.

Le manifestazioni potranno avere durata massima di 7 (sette) giorni compreso il montaggio/smontaggio delle strutture e la rimessa in pristino stato dei luoghi.



Gli spazi richiesti per lo svolgimento di manifestazioni non dovranno comprendere le aree verdi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Vigilanza e osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del Regolamento è affidata al personale incaricato del servizio di controllo nonché tramite il sistema di videosorveglianza ivi installato.

In caso di necessità, i soggetti addetti al controllo sopra indicati potranno dare prescrizioni ai fruitori del Parco sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanamento dal luogo soggetto alla disciplina del Regolamento.

Restano ferme le competenze degli altri Enti ed Amministrazioni nonché delle Forze di Polizia previste da leggi e regolamenti.
